

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 829

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VALDITARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2001 (*)

—————

Istituzione dell’imposta regionale sulla produzione, commercializzazione e utilizzo di composti organici volatili in talune attività industriali

—————

—————
() Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Le cifre riguardanti le emissioni di solventi in atmosfera nelle operazioni di lavaggio e verniciatura industriale sono enormi.

In Italia si producono, ogni anno, circa 1.500.000 tonnellate di vernici, mediamente al 40 per cento di residuo secco: ciò significa che già nei barattoli sono contenute 900 mila tonnellate di solvente che devono evaporare.

Del milione e mezzo di tonnellate prodotte il 40 per cento circa è utilizzato nell'industria (650 mila tonnellate), mentre per la loro applicazione, diluizione, pulizia degli attrezzi, impianti e altro viene utilizzato un totale di un milione e mezzo di tonnellate di solventi (in Europa, oltre 5 milioni di tonnellate - dati ESIG -); cifra che colloca le emissioni nei processi di finitura al terzo-quarto posto come impatto ambientale, dopo il traffico, il riscaldamento civile e industriale e le emissioni dovute a processi naturali spontanei (eruzioni, decomposizioni e altro).

Per quanto riguarda il settore della verniciatura, il processo di progressivo abbandono dei solventi è reso difficoltoso dalla elevata complessità del settore, articolato in circa 200 mila aziende, piccole e medie, distribuite eterogeneamente su tutto il territorio nazionale.

Relativamente al settore del lavaggio industriale, le quantità di solventi clorurati vendute ufficialmente in Europa sono circa 300 mila tonnellate/anno, e di queste il 15 per cento è utilizzato in Italia (40-50 mila tonnellate).

L'uso dei solventi nelle attività di lavaggio e di verniciatura industriale, a causa delle loro caratteristiche, provoca emissioni di composti organici volatili nell'aria, di seguito denominati COV, che sono nocive

per la salute pubblica e contribuiscono alla formazione locale e transfrontaliera di ossidanti fotochimici nello strato limite della troposfera, che causano danni alle risorse naturali, di estrema importanza ambientale ed economica e che, in talune condizioni di esposizione, hanno effetti nocivi per la salute umana. La forte incidenza di elevate concentrazioni di ozono nella troposfera ha sollevato diffuse preoccupazioni circa il loro impatto sull'ambiente e per la salute pubblica, e occorre pertanto una azione preventiva per la salvaguardia dalle conseguenze di emissioni particolarmente nocive.

Le emissioni di COV possono essere evitate o ridotte in queste attività, attraverso l'uso di prodotti di sostituzione meno nocivi, ovvero adottando altre misure tecniche per ridurre le suddette emissioni nell'ambiente, per quanto ciò sia fattibile dal punto di vista economico.

L'impianto normativo vigente in materia e la direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di COV, dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti sottolineano altre importanti considerazioni al riguardo.

In particolare, la citata direttiva ripropone, purtroppo, il problema irrisolto dell'efficacia e riproducibilità dei metodi di captazione e misurazione delle emissioni di COV ai camini degli impianti di lavaggio e di verniciatura. Inoltre, i controlli a camino non possono che essere realizzati a campione, rivelandosi nella pratica difficilmente realizzabili campagne di controllo diffuse, considerato l'altissimo numero di aziende che utilizzano COV nei processi di trattamento delle superfici.

Non può neanche trascurarsi che esiste un reale rischio per la salute dei lavoratori im-

pegnati nei processi di trattamento delle stesse che prevedono l'impiego di solventi.

Nella prospettiva della prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (direttiva 1996/61/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372), si applicano misure di tassazione sulla produzione di rifiuti e di reflui acquosi, mentre non sono previste analoghe misure per le emissioni gassose.

Giova sottolineare, altresì, che la Comunità europea e i suoi Stati membri sono parte del Protocollo della Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo alla lotta contro le emissioni dei COV per ridurre i flussi transfrontalieri e i flussi di prodotti ossidanti fotochimici secondari che ne risultano, in modo da proteggere la salute e l'ambiente dagli effetti nocivi.

L'Italia, con legge 12 aprile 1995, n. 146 ha ratificato e dato esecuzione al suddetto

Protocollo, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991.

Con il presente disegno di legge si propone la istituzione di una imposta regionale sulla produzione, commercializzazione e utilizzazione di COV in talune attività industriali, il cui gettito è destinato prioritariamente alla incentivazione dei processi tecnologici idonei a ridurre l'inquinamento.

Ai fini di cui alla presente proposta, si stabilisce che i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta siano le imprese che producono, commercializzano e utilizzano COV e loro miscele, e che il gettito della stessa venga destinato alle regioni per la copertura delle spese di gestione di controllo, secondo quanto stabilito nelle disposizioni finali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372; il restante alle imprese utilizzatrici che attuano o abbiano attuato progetti meritevoli sotto il profilo delle tecnologie di impiego.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, sono considerati composti organici volatili, di seguito denominati COV, i composti organici con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20°C oppure con un punto di ebollizione di 240°C al massimo di 1013,25 mbar.

Art. 2.

(Istituzione dell'imposta regionale sulla produzione di composti organici volatili)

1. A decorrere dall'anno 2002 è istituita l'imposta regionale sulla produzione e vendita di COV, il cui gettito è destinato prioritariamente alla incentivazione dei processi tecnologici idonei a ridurre l'inquinamento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite la Conferenza programmatica per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dell'imposta.

Art. 3.

(Oggetto della tassa)

1. Sono soggetti alla imposizione di cui all'articolo 2 tutti i COV come definiti nell'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

(Soggetti obbligati ed esenzioni)

1. I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui all'articolo 2 sono le imprese che producono, commerciano e utilizzano COV e loro miscele, le quali provvedono al versamento su base trimestrale.

2. Sono esenti dall'imposta i COV presenti nelle miscele o composti nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento.

3. Sono esenti dall'imposta i COV che vengono eliminati mediante sistemi di abbattimento fisico, chimico e biologico in impianti confinati, come risulta dal piano di gestione solventi, di cui all'articolo 10 della presente legge.

Art. 5.

(Aliquota dell'imposta)

1. L'aliquota dell'imposta è fissata per ogni chilogrammo di COV in misura non inferiore a 1,5 euro.

2. L'aliquota di cui al precedente comma 1 viene introdotta progressivamente nel modo seguente:

a) dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per un importo quantificato in 1,5 euro;

b) dal 1° gennaio 2004 per un importo quantificato in 2,5 euro.

Art. 6.

(Dichiarazione dell'imposta)

1. Le imprese che producono, commercializzano e utilizzano i COV, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, presentano la dichiarazione dell'imposta al Ministro dell'ambiente e all'assessore regionale all'ambiente.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 contiene indicazioni sul genere e la quantità

di COV prodotta, commercializzata e utilizzata durante il trimestre precedente, secondo il piano di gestione solventi di cui all'articolo 10 della presente legge.

Art. 7.

(Procedura di accertamento)

1. Entro il 1° gennaio 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e l'assessore regionale all'ambiente verificano, sulla base delle dichiarazioni e delle autoliquidazioni delle imprese, se e in quale misura le finalità di cui agli articoli 2 e seguenti siano state realizzate; esaminano l'effetto della tassa sulla quantità dell'aria e ne pubblicano i risultati. Il Ministro dell'economia e delle finanze e le Commissioni tecniche regionali, di cui all'articolo 9 della presente legge, mettono a disposizione del Ministro dell'ambiente i dati necessari a tali scopi, in particolare i bilanci di massa dei COV.

Art. 8.

(Ripartizione del gettito)

1. Il 50 per cento del gettito dell'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, viene destinato alle regioni per la copertura delle spese di gestione e di controllo, secondo quanto stabilito nelle disposizioni finali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372; il restante alle imprese utilizzatrici che attuano o abbiano attuato progetti meritevoli sotto il profilo delle tecnologie d'impiego.

Art. 9.

(Commissioni tecniche)

1. Nell'ambito di ciascuna regione è istituita una Commissione tecnica composta da

esperti della materia e - in misura non inferiore ad un terzo - da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con il compito di determinare:

a) i requisiti delle imprese meritevoli di incentivazione;

b) i parametri per la quantificazione degli incentivi da attribuirsi, da parte della regione, a ciascuna impresa meritevole.

Art. 10.

(Piano di gestione solventi)

1. Chi rivendica l'esenzione della tassa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, deve tenere una contabilità dei COV e un bilancio degli stessi, come indicato dalla Direttiva 1999/13/CE Allegato 1, Piano di gestione solventi.

2. Nel bilancio devono figurare almeno:

- a) gli *input* di COV;
- b) gli *output* di COV;
- c) le scorte di COV;
- d) le quantità recuperate;
- e) le quantità eliminate o trasformate durante il processo;
- f) la determinazione delle emissioni diffuse.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e l'assessore regionale all'ambiente possono esigere ulteriori indicazioni.

Art. 11.

1. Le autorità competenti dell'Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) possono eseguire controlli senza preavviso presso le aziende soggette al pagamento della tassa e che richiedono le esenzioni previste all'articolo 4 della presente legge.

